



R.G. 4814/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice dr.

Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

CON L'AVV.TO BALESTRO SILVIA

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587)

CON L'AVV.TO SANTANOCETO CATERINA ANGELA

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22/04/2025, [REDACTED] a convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – **I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

“1. accertare e dichiarare l’illegittimità e comunque l’infondatezza della richiesta di restituzione dell’indennità di NASPI riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 avanzata da INPS con comunicazione del 22 ottobre 2024 nei confronti della signora [REDACTED] conseguentemente

2. accertare e dichiarare il diritto della signora [REDACTED] ritenere le somme a tale titolo ricevute e, nell’ipotesi in cui nei tempi di causa sia stata costretta alla ripetizione di tali somme, condannare



Inps a pagare nuovamente tali somme alla ricorrente, maggiorate di ogni spesa eventualmente posta a carico della medesima per effetto della illegittima ripetizione”.

Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Istruita la causa con l’acquisizione della documentazione prodotta, all’udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la ha decisa, pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.

2. Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, a seguito del licenziamento intimatole dalla societ  on effetto dal 31 gennaio 2020, presentava in data 1° febbraio 2020 domanda di NASpI, prestazione che veniva erogata anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, in costanza di stato di disoccupazione.

Risulta altresì che la ricorrente stipulava con  in data 24 marzo 2021, un contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 6 aprile 2021, attività di fatto iniziata il 12 aprile 2021, inizialmente prevista sino al 30 settembre 2021 e poi prorogata al 31 dicembre 2021. In pari data la medesima comunicava all’INPS, mediante NASpI-Com, l’avvio dell’attività autonoma e il reddito presunto da essa derivante; a seguito di tale comunicazione l’Istituto interrompeva l’erogazione della prestazione dal mese di aprile 2021.

Con provvedimento notificato il 7 novembre 2024 l’INPS richiedeva tuttavia la restituzione della somma di euro 2.263,02, a titolo di indebito riferito alle mensilità di NASpI corrisposte per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, assumendo che la ricorrente fosse titolare di partita IVA sin dal 15 settembre 2017 e iscritta alla gestione separata e che il reddito professionale relativo all’anno 2021, superiore ai limiti di legge, comportasse la decadenza dalla prestazione con decorrenza dal 1° gennaio 2021, avuto riguardo all’intero anno solare. L’Istituto ha inoltre allegato che, per l’anno 2021, l’estratto contributivo della gestione separata evidenziava contribuzione per tutto l’anno.

È nondimeno pacifico che la ricorrente abbia fruito legittimamente della NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e che lo stato di disoccupazione sia perdurato sino all’avvio dell’attività autonoma nell’aprile 2021. Parimenti incontestata è la tempestiva comunicazione all’INPS dell’inizio di tale attività.

3. Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata.



La ricorrente non contesta la propria decadenza dalla NASpI in conseguenza dell'avvio dell'attività autonoma, comunicata all'INPS in data 12 aprile 2021, né il fatto che, a decorrere da tale momento, la prestazione non fosse più dovuta. Oggetto di causa è, piuttosto, la pretesa dell'Istituto di far retroagire tale decadenza al 1° gennaio 2021, con conseguente richiesta di restituzione delle mensilità corrisposte per il periodo anteriore all'inizio dell'attività lavorativa.

Tale impostazione non trova alcun fondamento normativo. La circostanza che la ricorrente fosse titolare di partita IVA sin dal 2017 è, di per sé, irrilevante, posto che la mera apertura della posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito, non comporta la decadenza dalla prestazione. Né può condividersi il richiamo operato dall'INPS all'art. 10 del d.lgs. 22/2015, disposizione che disciplina la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività autonoma entro determinati limiti reddituali e la correlata riduzione della prestazione, non già la retroattività della decadenza.

Il riferimento contenuto nella norma al reddito annuo è infatti funzionale esclusivamente alla determinazione della riduzione della NASpI in rapporto al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la cessazione del trattamento o, se anteriore, la fine dell'anno, e non consente in alcun modo di anticipare al primo giorno dell'anno solare gli effetti della decadenza. Ne consegue che sia l'eventuale riduzione della prestazione, sia la sua cessazione, possono operare soltanto a decorrere dall'avvio dell'attività autonoma, senza incidere sulle mensilità legittimamente percepite nel periodo precedente.

In tal senso depone, del resto, lo stesso art. 10, comma 1, ultimo periodo, il quale, nel prevedere l'obbligo restitutorio in caso di mancata autodichiarazione, lo limita espressamente alla NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

In termini coerenti si esprime anche la disciplina dell'ASPI, richiamata dall'art. 14 del d.lgs. 22/2015 in quanto compatibile, là dove stabilisce che la decadenza si produce dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente percepite successivamente. Deve pertanto escludersi che l'INPS possa legittimamente estendere gli effetti della decadenza a un periodo anteriore all'avvio dell'attività, nel quale la ricorrente versava pacificamente in stato di disoccupazione ed era titolare del diritto alla prestazione.

D'altra parte, anche la giurisprudenza di merito, sebbene in fattispecie non del tutto sovrapponibili, ha chiarito che non esiste *“una norma che preveda l'effetto voluto dall'ente e precisamente la decadenza con effetto ex tunc dello stato di disoccupazione”*, confermando che l'unica ipotesi di decadenza è quella contemplata dal già citato art. 2, comma 41, l. 92/2012, la quale opera solo dal momento in cui venga meno il diritto all'indennità (Trib. Milano, sent. n. 2303/2022 del 10.1.2022, est. Martini; App. Milano, sent. n. 233/2023 del 26.4.2023, rel. Cuomo, prodotte *sub* docc. 12 e 13).



Va altresì osservato, in una prospettiva sistematica, che l'interpretazione sostenuta dall'INPS finirebbe per disincentivare la ricerca di una nuova occupazione. La pretesa di ripetere l'indennità anche per il periodo anteriore all'avvio dell'attività autonoma si risolverebbe, infatti, nel penalizzare il percettore che intraprenda una nuova attività lavorativa, inducendolo piuttosto a rinviare all'anno successivo eventuali occasioni occupazionali ovvero, peggio, a non dichiararle, con effetti in ultima analisi contrari anche all'interesse dell'ente previdenziale, poiché suscettibili di aggravare, e non di ridurre, i relativi costi. In tale prospettiva assumono rilievo alcuni passaggi argomentativi della Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, sebbene resa in una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di restituzione dell'indennità di NASPI riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 avanzata da INPS con comunicazione del 22 ottobre 2024;
- **condanna** Inps a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di euro 1.100,00 oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.

Milano,
16/04/2026

Il Giudice

Camilla Stefanizzi

